

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO DI GEMELLAGGIO DI RUSSI

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato Comitato di gemellaggio di Russi, con sede legale in Russi (Ravenna), via Giordano Bruno 24 e sede amministrativa in Russi (Ravenna), via Barbetti 12.

ART. 2 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro e opera per promuovere tra i cittadini del Comune di Russi una idonea sensibilità alle esperienze di partenariato sia nazionale che internazionale, diffondendo attraverso iniziative concrete e momenti di riflessione quali giornate di studio, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, viaggi e scambi di cittadini, una rinnovata cultura della pace e della solidarietà tra popoli diversi.

L'Associazione promuove inoltre la conoscenza di altre popolazioni, sia in Italia che all'estero, dei loro stili e ambienti di vita, dei loro usi e costumi, dell'ambiente naturale in cui operano, delle loro caratteristiche culturali nelle più svariate loro manifestazioni, dalle arti alla cultura del cibo.

In particolar modo l'impegno dell'Associazione si rivolgerà ai giovani, cittadini dell'Europa del domani, affinché siano il più precocemente possibile posti a contatto con un comune sentimento di unità tra le nazioni ed i popoli: per questo l'Associazione cercherà un costante contatto con le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale.

L'Associazione promuoverà anche l'apprendimento di nuove lingue straniere, specialmente di quelle utilizzate nell'ambito dell'Unione europea.


L'Associazione porrà particolare attenzione all'organizzazione delle attività annuali e pluriennali di scambio con le città gemellate di Saluggia (Vercelli - Italia) e di Bopfingen (Baden-Württemberg - Germania), con la città di Verteneglio (Istria - Croazia), con la città di Beaumont (Auvergne - Francia) e con le città con le quali verrà in futuro stretto un patto di gemellaggio.

Nel suo operare, l'Associazione manterrà un costante rapporto con gli Enti e gli Organismi deputati alla promozione e al sostegno delle attività di gemellaggio e di scambio internazionale, tra cui figurano l'Unione Europea, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna.

L'Associazione potrà anche collaborare, o entrare a farne parte, con Comitati e Associazioni di città vicine che perseguano questi stessi fini statutari.

ART. 3 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini del Comune di Russi e comunque coloro che ne condividano i fini statutari.



ART. 4 - DOVERI DEI SOCI

I Soci devono:

- a) osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Dirigenti;
- b) mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione;
- c) versare annualmente la quota sociale.

L'iscrizione e la conseguente attività di volontariato non costituiscono rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo e pertanto l'attività dei Soci è prestata a titolo gratuito. I Soci possono comunque ottenere il rimborso delle spese autorizzate sostenute per il compimento dell'attività di volontariato.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

Per tutte le cariche non è previsto alcun compenso; esse hanno durata triennale. E' consentita la rieleggibilità dei rappresentanti uscenti.

ART. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con i requisiti di cui all'art.4.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo una volta all'anno, viene convocata dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 dei Soci che ne facciano richiesta scritta precisando anche gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno, nonché la data e il luogo di convocazione, deve essere spedito almeno una settimana prima della convocazione.

L'Assemblea Ordinaria discute ed approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio direttivo e discute le linee e gli obiettivi generali dell'Associazione.


Verranno eletti quali componenti dei vari organi i candidati che avranno raccolto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di alcuni candidati si procederà ad ulteriore ballottaggio.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, nei modi previsti per l'Assemblea Ordinaria, per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, nonché per la discussione di argomenti di particolare rilevanza per la vita e l'attività dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro membro del Consiglio direttivo da lui delegato. L'Assemblea riunita per l'elezione del Consiglio direttivo è presieduta dal

Presidente dell'Assemblea da essa stessa nominato in apertura di seduta, al quale vengono affiancati due Scrutatori che sovrintendono alle operazioni di voto.

L'Assemblea è operante e vota validamente con la presenza della metà più uno dei Soci in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.



Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 7 e 13. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e, su proposta di questo, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventualmente il Cassiere.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi nonchè ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri in carica. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedire almeno una settimana prima della riunione, portante l'ordine del giorno delle materie da trattare. In caso di necessità e urgenza è possibile adottare diverse modalità di convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Le votazioni sono palesi.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) rendere operative le delibere dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) coordinare i rapporti istituzionali e le attività di volontariato dei Soci;
- d) esaminare eventuali questioni disciplinari a carico di Soci venuti in contrasto con i doveri previsti all'art.4. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo è previsto il diritto del Socio ad appellarsi al giudizio dell'Assemblea;
- e) accogliere l'adesione di nuovi Soci;
- f) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altri organismi.

Il Consiglio direttivo può affidare a ciascun proprio membro lo svolgimento di specifici incarichi organizzativi in via continuativa; analoga decisione può essere assunta, relativamente a periodi o iniziative determinate, nei confronti di ciascun Socio.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio direttivo la sostituzione viene fatta su indicazione del Consiglio stesso. La nuova componente durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo previa ratifica assembleare.


Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare tutti i Soci senza facoltà di voto.

Il Consiglio direttivo, qualora lo richiedessero specifiche esigenze organizzative connesse alle attività dell'Associazione, può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti di altri Enti, Organismi e Associazioni.

ART. 8 - PRESIDENTE

E' nel contempo presidente dell'Associazione, dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo; in caso di necessità e urgenza, sentito il parere del Vicepresidente e del Segretario, può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio direttivo provvedendo poi entro quindici giorni a convocare il Consiglio stesso per la ratifica delle decisioni.



Ha la rappresentanza e la firma legale.

ART. 9 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento, decadenza o dimissioni.

In caso di assenza, impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano d'età in seno al Consiglio direttivo.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente, si provvede entro 30 giorni alla convocazione del Consiglio direttivo per il rinnovo della carica fino al completamento del triennio.

ART. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione dei nuovi Soci. Egli redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e firma, su incarico del Presidente, la corrispondenza.

ART. 11 - TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio direttivo. Egli provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Il Tesoriere provvede, con il Presidente, alla compilazione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio direttivo; tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo e dalle norme in vigore.

Il Tesoriere si avvale dell'ausilio di un Cassiere, qualora questo venga nominato dal Consiglio direttivo, per la gestione corrente degli incassi e delle spese.

ART. 12 - ANNO LEGALE E BILANCIO


L'anno legale dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio direttivo entro il mese di marzo dell'anno successivo.

ART. 13 - FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese di funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a - quote versate dai Soci;
- b - entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni M...' followed by a stylized flourish.

- c - erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali o da Enti pubblici e privati;
- d - fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e - proventi di attività marginali di natura commerciale occasionalmente effettuate.

ART. 14 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere modificato, o integrato, con le normative ritenute necessarie e opportune inseribili mediante iscrizione nell'ordine del giorno di una apposita Assemblea Straordinaria regolarmente convocata.

ART. 15 - NORMA FINALE

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni di volontariato, individuate dall'Assemblea, aventi analoghe finalità.

Registrato a Ravenna il **4 LUG. 1998**
al N. 1619 Mod. 71/ME Vol. i
- GRATIS -

IL DIRETTORE REGG
(A. Della Peruta)



Giosuè Neri

